

**CONSIGLIO GENERALE DELLA FIERA DEL LEVANTE  
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2011**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il giorno 12 dicembre 2011, alle ore 13,15 nella Sala Organi Collegiali del Centro Direzionale della Fiera del Levante di Bari, si è riunito il Consiglio Generale dell'Ente per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

**Ordine del giorno**

**1. MODIFICHE STATUTARIE**

Sono presenti i Sigg.:

Prof. GIANFRANCO VIESTI	Presidente
Dott. ALESSANDRO AMBROSI	Consigliere
Dott. GIUSEPPE CASCELLA	Consigliere
Prof. MARIA FARA FAVIA	Consigliere
Dott. BENIAMINO CAMPOBASSO	Consigliere
Avv. PAOLO MAZZONE	Consigliere
Dott. VITO MICHETTI	Consigliere
Avv. PAOLO NITTI	Consigliere
Ing. ANTONIO PALUMBO	Consigliere

Assenti giustificati i seguenti Consiglieri:

Prof. Antonio Ciuffreda  
Dott. Sante Stefanelli  
Dott. Mario Rubino.

E' altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone dei Sigg:

Dott. DOMENICO BARBERIO	Revisore dei Conti
Dott. FRANCESCO CATANESE	Revisore dei Conti

Assenti giustificati i seguenti Revisori dei conti:

Dott. MARIO TARANTINI	Presidente del Collegio dei Revisori
-----------------------	--------------------------------------

E' inoltre assente giustificato il Segretario Generale Dott. Leonardo Volpicella.

Assume la presidenza il Presidente dell'Ente Fiera, Prof. Gianfranco Viesti.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Gianluca Scarcelli, Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida l'assemblea ed apre la seduta, passando all'esame dell'ordine del giorno.

#####

#### Punto 1) MODIFICHE STATUTARIE

Il Presidente si riporta agli esiti della recente riunione del Consiglio generale dello scorso 7 dicembre, a completamento dell'iter avviato da parte del CDA. Procedo quindi con la illustrazione della proposta di modifiche statutarie, agli atti, ed informo i presenti di avere provveduto a recepire le indicazioni emerse nella riunione del Consiglio generale della scorsa settimana.

Il Consiglio generale, all'unanimità,

- Sentito il Collegio dei Revisori;
- Visto l'articolo 19 dello Statuto Vigente e la presenza, nella odierna riunione, delle maggioranze ivi previste per le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie;
- Tenuto conto che l'efficacia delle modifiche statutarie si avrà a far data dalla relativa approvazione da parte della Regione Puglia.

#### **DELIBERA**

- di approvare le modifiche statutarie nel testo di seguito riportato;
- di dare mandato al Presidente affinché si trasmetta idonea comunicazione alla Regione Puglia.

<b>Statuto vigente</b>	<a href="#"><u>Modifica statutaria deliberata dal Consiglio generale del 12/12/2011</u></a>
<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b></p> <p><b>dell' Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.</b></p> <p>Il commissario Straordinario, dott. Francesco Divella, legale rappresentante dell'Ente Autonomo Fiera del Levante</p> <p>Visto il Regio Decreto 3 ottobre 1929, n. 1874 avente ad oggetto la costituzione dell'Ente autonomo Fiera del Levante e l'approvazione del suo Statuto</p> <p>Visto il Regio Decreto 19 maggio 1938, n.704 con cui è stato approvato un nuovo Statuti dell'Ente "Fiera del Levante", modificato con Regio Decreto 6 luglio 1940, n.931</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951 con cui è stato approvato un nuovo Statuto dell'Ente Fiera del Levante</p> <p>Vista la legge 1997, n.59 e l'art.41, comma 2° lett.b del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112</p> <p>Vista la legge della Regione Puglia 16 dicembre 1999, n.33 "Attuazione dell'art.41 comma 2°, lett. b del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative dell'Ente autonomo Fiera del Levante"</p> <p>Visto l'art.4 della legge regionale 16 dicembre 1999, n.33 che prevede che la Regione Puglia Approvi lo Statuto dell'Ente Fiera del Levante su proposta dell'Ente</p> <p>Esaminata la proposta di revisione sul testo di Statuto rimesso in data 28 luglio 2000 dalla Commissione tecnica all'uopo costituita presso l'Ente</p>	<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b></p> <p><b>dell' Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.</b></p> <p><u>Il Consiglio generale, in persona del prof. Gianfranco Viesti, legale rappresentante dell'Ente Autonomo Fiera del Levante</u></p> <p>-Visto il Regio Decreto 3 ottobre 1929, n. 1874 avente ad oggetto la costituzione dell'Ente autonomo Fiera del Levante e l'approvazione del suo Statuto</p> <p>-Visto il Regio Decreto 19 maggio 1938, n.704 con cui è stato approvato un nuovo Statuti dell'Ente "Fiera del Levante", modificato con Regio Decreto 6 luglio 1940, n.931</p> <p>-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951 con cui è stato approvato un nuovo Statuto dell'Ente Fiera del Levante</p> <p>-Vista la legge 1997, n.59 e l'art.41, comma 2° lett.b del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112</p> <p>-Vista la legge della Regione Puglia 16 dicembre 1999, n.33 "Attuazione dell'art.41 comma 2°, lett. b del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative dell'Ente autonomo Fiera del Levante"</p> <p>-Visto l'art.4 della legge regionale 16 dicembre 1999, n.33 che prevede che la Regione Puglia Approvi lo Statuto dell'Ente Fiera del Levante su proposta dell'Ente</p> <p><u>-Vista la Legge Regionale della Regione Puglia del 9 marzo 2009, n.2 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico"</u></p> <p><u><a href="#">-Vista la proposta di modifica statutaria deliberata</a></u></p>

DELIBERA

Che l'Ente autonomo Fiera del Levante abbia lo Statuto del testo seguente con effetto dalla data della sua approvazione da parte della Regione Puglia.

**ART. 1**

**Denominazione, sede e scopo sociale dell'Ente**

1. L'Ente autonomo Fiera del Levante, fondato dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, è costituito in ente pubblico economico avente rilievo internazionale, con sede in Bari.
2. La Fiera del Levante esprime nella sua attività l'indole dei cittadini pugliesi pronti ad aprire le loro città e a prendere il largo in mare portando ovunque i segni della pace, per diffondere, confrontare e scambiare con altri popoli i frutti dell'impresa e del lavoro, la volontà di progresso economico e sociale, la cultura.
3. Scopo istituzionale della Fiera del Levante è quello di curare l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche - nonché di tutte le altre attività a queste conseguenti, connesse e collaterali - svolgendo un'attività diretta allo scambio di beni e servizi ed alla loro commercializzazione, con un'organizzazione di tipo imprenditoriale e dietro corrispettivi diretti al recupero dei costi, adottando ogni ulteriore iniziativa utile allo sviluppo dei rapporti, in special modo con gli Stati ed i popoli orientali e del Mediterraneo.

[dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 28 novembre 2011](#)

DELIBERA

Che l'Ente autonomo Fiera del Levante abbia lo Statuto del testo seguente con effetto dalla data della sua approvazione da parte della Regione Puglia.

**ART. 1**

**Denominazione, sede e scopo sociale dell'Ente**

1. L'Ente autonomo Fiera del Levante, fondato dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, è costituito in ente pubblico economico avente rilievo internazionale, con sede in Bari.
2. La Fiera del Levante ha come obiettivo la gestione del proprio quartiere fieristico al fine di sostenere lo sviluppo economico della Puglia e più in generale dell'intera Italia, favorendo: a) i processi di promozione commerciale delle imprese in Italia e all'estero; b) i processi di internazionalizzazione in tutti i campi; c) la circolazione, a vantaggio in particolare delle imprese, di idee, informazioni, innovazioni, persone; d) i processi d'innovazione commerciale, gestionale, organizzativa e tecnologica delle imprese; e) la nascita e lo sviluppo di imprese e di iniziative basate sull'economia della conoscenza e della creatività.
3. Per raggiungere i suoi obiettivi, la Fiera del Levante:
  - a) ospita all'interno del proprio quartiere, manifestazioni fieristiche di ogni genere – oltre alle attività a queste conseguenti, connesse o

<p>4. L'Ente non ha scopo di lucro nel rispetto del principio del pareggio del bilancio.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Principi dell'organizzazione e dell'azione dell'Ente</b></p> <p>1. L'Ente autonomo Fiera del Levante informa la sua organizzazione al criterio della massima semplicità e flessibilità delle posizioni degli operatori ed ispira la propria azione a principi di imprenditorialità, efficienza, efficacia ed</p>	<p>collaterali;</p> <p>b) ospita all'interno del proprio quartiere fieristico, manifestazioni congressuali di ogni genere, incontri, convegni, eventi, spettacoli, concorsi – oltre <u>alle</u> attività a queste conseguenti, connesse o collaterali;</p> <p>c) ospita nel proprio quartiere, con ogni modalità contrattuale ad esclusione della cessione a titolo definitivo degli spazi, attività e operatori, pubblici e privati, anche economici che determinano circolazione di idee, informazioni, innovazioni, persone, favoriscono i processi di internazionalizzazione e di promozione commerciale;</p> <p>d) organizza e/o gestisce ogni genere di servizio utile a quanto previsto nei commi precedenti.</p> <p>4. Anche con riferimento a quanto disposto dalla Legge Regionale 9 marzo 2009, n.2, l'Ente può costituire società, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per l'organizzazione e/o la gestione di manifestazioni fieristiche e congressuali.</p> <p>5. Nelle more della piena attuazione della Legge Regionale 9 marzo 2009, n.2, l'Ente organizza e/o gestisce eventi fieristici e/o congressuali sia nel proprio quartiere sia altrove.</p> <p>6. L'Ente non ha scopo di lucro nel rispetto del principio del pareggio del bilancio.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Principi dell'organizzazione e dell'azione dell'Ente</b></p> <p>1. L'Ente autonomo Fiera del Levante informa la sua organizzazione al criterio della massima</p>
--	---

<p>economicità.</p> <p>2. L'Ente si avvale di personale in numero contenuto, scelto secondo il solo criterio della maggiore professionalità.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Iniziative e trasformazione dell'Ente</b></p> <p>1. L'Ente può porre in essere tutte le attività previste dall'ordinamento per il conseguimento dei propri scopi, ivi comprese le attività di gestione di servizi in favore di terzi, le assunzioni di mutui, la prestazione di garanzie anche mobiliari e immobiliari e l'eventuale costituzione di società, enti o organismi, comunque organizzati, con attività funzionali, strumentali o complementari alle proprie, nonché l'assunzione di partecipazioni in essi.</p> <p>2. Per ragioni di opportunità economico-finanziaria e gestionale l'Ente autonomo Fiera del Levante potrà trasformarsi in società per azioni con delibera del Consiglio generale su proposta del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione degli Enti Fondatori e con l'approvazione della Regione Puglia.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Patrimonio dell'Ente</b></p> <p>Il patrimonio dell'Ente è costituito:</p> <p>a) dal contributo iniziale di £ 4.500.000 conferito in parti uguali dagli enti fondatori di cui all'art. 1;</p> <p>b) dalle risultanze nell'ultimo bilancio approvato dall'Ente prima dell'entrata in vigore dello Statuto;</p> <p>c) dai contributi annuali degli Enti Fondatori, di risorse rivenienti da apposite leggi regionali, nonché da eventuali ulteriori contributi pubblici o privati,</p>	<p>semplicità e flessibilità delle posizioni degli operatori ed ispira la propria azione a principi di imprenditorialità, efficienza, efficacia ed economicità.</p> <p>2. L'Ente si avvale di personale in numero contenuto, scelto secondo il solo criterio della maggiore professionalità.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Iniziative trasformazione dell'Ente</b></p> <p>1. L'Ente può porre in essere tutte le attività previste dall'ordinamento per il conseguimento dei propri scopi, ivi comprese le attività di gestione di servizi in favore di terzi, le assunzioni di mutui, la prestazione di garanzie anche mobiliari e immobiliari e l'eventuale costituzione di società, enti o organismi, comunque organizzati, con attività funzionali, strumentali o complementari alle proprie, nonché l'assunzione di partecipazioni in essi.</p> <p>2. Per ragioni di opportunità economico-finanziaria e gestionale l'Ente autonomo Fiera del Levante potrà trasformarsi in società per azioni <b>ovvero in Fondazione</b> con delibera del Consiglio generale su proposta del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione degli Enti Fondatori e con l'approvazione della Regione Puglia.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Patrimonio dell'Ente</b></p> <p>Il patrimonio dell'Ente è costituito:</p> <p>a) dal contributo iniziale di £ 4.500.000 conferito in parti uguali dagli enti fondatori di cui all'art. 1;</p> <p>b) dalle risultanze nell'ultimo bilancio approvato dall'Ente prima dell'entrata in vigore dello Statuto;</p>
--	---

<p>lasciti, legati o donazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Mezzi</b></p> <p>1. L'Ente sostiene gli oneri derivanti dalla sua organizzazione e dall'attività posta in essere per raggiungere gli scopi istituzionali impiegando i ricavi della sua gestione economico-finanziaria e patrimoniale, nonché gli eventuali apporti patrimoniali di cui all'art. 4, lett. c).</p> <p>2. L'Ente è tenuto al pareggio del bilancio d'esercizio.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Organi dell'Ente autonomo Fiera del Levante</b></p> <p>Sono organi dell'Ente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Presidente della Fiera del Levante</li> <li>2. Il Consiglio generale</li> <li>3. Il Consiglio di amministrazione</li> <li>4. Il Collegio dei revisori dei conti</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>ART. 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Presidente</b></p> <p>1. Il Presidente della Fiera del Levante è nominato in conformità alle norme di legge regionale vigenti all'atto della nomina.</p> <p>2. Egli dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di accettazione della nomina. La sua nomina è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>3. Il Presidente rappresenta l'Ente, ne indirizza l'attività ed è responsabile del conseguimento dello scopo sociale.</p> <p>4. Presiede e convoca il Consiglio generale ed il Consiglio di amministrazione e adotta nell'urgenza tutti gli atti che si manifestino indispensabili ad evitare pregiudizio all'Ente, riferendone al</p>	<p>c) dai contributi annuali degli Enti Fondatori, di risorse rivenienti da apposite leggi regionali, nonché da eventuali ulteriori contributi pubblici o privati, lasciti, legati o donazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Mezzi</b></p> <p>1. L'Ente sostiene gli oneri derivanti dalla sua organizzazione e dall'attività posta in essere per raggiungere gli scopi istituzionali impiegando i ricavi della sua gestione economico-finanziaria e patrimoniale, nonché gli eventuali apporti patrimoniali di cui all'art. 4, lett. c).</p> <p>2. L'Ente è tenuto al pareggio del bilancio d'esercizio.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Organi dell'Ente autonomo Fiera del Levante</b></p> <p>Sono organi dell'Ente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Presidente della Fiera del Levante</li> <li>2. Il Consiglio generale</li> <li>3. Il Consiglio di amministrazione</li> <li>4. Il Collegio dei revisori dei conti</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>ART. 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Presidente</b></p> <p>1. Il Presidente della Fiera del Levante è nominato in conformità alle norme di legge regionale vigenti all'atto della nomina.</p> <p>2. Egli dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di accettazione della nomina. La sua nomina è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>3. Il Presidente rappresenta l'Ente, ne indirizza l'attività ed è responsabile del conseguimento dello scopo sociale.</p> <p>4. Presiede e convoca il Consiglio generale ed il</p>
--	--

<p>Consiglio di amministrazione, ai fini della ratifica, convocandolo entro tre mesi dalla loro adozione.</p> <p>5. Il Presidente può ricevere dal Consiglio di amministrazione delega per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Consiglio di amministrazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione della Fiera del Levante è l'organo dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione dell'Ente.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione è formato, con le modalità indicate dal successivo art. 9, da cinque componenti, uno per ciascuno degli enti fondatori: Comune, Provincia e Camera di Commercio di Bari, da un rappresentante della Regione e dal Presidente della Fiera del Levante che lo presiede e lo convoca.</p> <p>3. La prima seduta del Consiglio di amministrazione si tiene nel termine massimo di sessanta giorni dall'insediamento del Presidente della Fiera del Levante. Sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione propri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Nella seduta di cui al comma che precede, il Consiglio di amministrazione nomina Vice Presidente il Consigliere designato dal Comune di Bari.</p> <p>5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>6. Il Consiglio di amministrazione può delegare annualmente il Presidente ai sensi dell'articolo 7.</p> <p>7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e la nomina dei Consiglieri è</p>	<p>Consiglio di amministrazione e adotta nell'urgenza tutti gli atti che si manifestino indispensabili ad evitare pregiudizio all'Ente, riferendone al Consiglio di amministrazione, ai fini della ratifica, convocandolo entro tre mesi dalla loro adozione.</p> <p>5. Il Presidente può ricevere dal Consiglio di amministrazione delega per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p><a href="#"><u>6. Il Presidente cura ogni anno l'organizzazione di una conferenza di presentazione della relazione previsionale e programmatica dell'Ente, aperta ai soci fondatori e alle rappresentanze economiche, sociali e culturali del territorio.</u></a></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Consiglio di amministrazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione della Fiera del Levante è l'organo dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione dell'Ente.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione è formato, con le modalità indicate dal successivo art. 9, da cinque componenti, uno per ciascuno degli enti fondatori: Comune, Provincia e Camera di Commercio di Bari, da un rappresentante della Regione e dal Presidente della Fiera del Levante che lo presiede e lo convoca.</p> <p>3. La prima seduta del Consiglio di amministrazione si tiene nel termine massimo di sessanta giorni dall'insediamento del Presidente della Fiera del Levante. Sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione propri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Nella seduta di cui al comma che precede, il Consiglio di amministrazione nomina Vice</p>
---	---



<p>rinnovabile una sola volta; si riunisce anche in presenza di quattro componenti; delibera a maggioranza su tutte le questioni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>8. Il Consiglio di amministrazione propone per l'approvazione del Consiglio generale i bilanci dell'Ente e l'organico del personale stabile.</p> <p>9. Il Consiglio di amministrazione delimita i compiti, le competenze e le responsabilità del Segretario generale in sede di contratto e, sull'accordo, nel corso del rapporto.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Consiglio generale</b></p> <p>1. Il Consiglio generale è l'organo di programmazione di massima e di verifica della gestione complessiva della Fiera del Levante.</p> <p>2. Esso è composto da tredici membri, designati in numero di tre per ciascuno degli enti fondatori, da tre rappresentanti della Regione, e dal Presidente della Fiera del Levante che lo preside e lo convoca.</p> <p>3. La designazione dei componenti che rappresentano gli enti fondatori e la Regione avviene - con criteri di massima professionalità - entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta del Presidente della F. d. L., da parte di ciascuno degli enti interessati.</p> <p>4. Decorso inutilmente il termine di cui al 3° co., il Presidente della Fiera entro il termine di quarantacinque giorni di scadenza della prorogatio, nomina i rappresentanti non designati dall'ente fondatore in applicazione del criterio di massima professionalità.</p> <p>5. Il Consiglio generale dura in carica cinque anni</p>	<p>Presidente il Consigliere designato dal Comune di Bari.</p> <p>5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>6. Il Consiglio di amministrazione può delegare annualmente il Presidente ai sensi dell'articolo 7.</p> <p>7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e la nomina dei Consiglieri è rinnovabile una sola volta; si riunisce anche in presenza di quattro componenti; delibera a maggioranza su tutte le questioni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>8. Il Consiglio di amministrazione propone per l'approvazione del Consiglio generale i bilanci dell'Ente e l'organico del personale stabile.</p> <p>9. Il Consiglio di amministrazione delimita i compiti, le competenze e le responsabilità del <b>Direttore</b> generale in sede di contratto e, sull'accordo, nel corso del rapporto.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Consiglio generale</b></p> <p>1. Il Consiglio generale è l'organo di programmazione di massima e di verifica della gestione complessiva della Fiera del Levante.</p> <p>2. Esso è composto da tredici membri, designati in numero di tre per ciascuno degli enti fondatori, da tre rappresentanti della Regione, e dal Presidente della Fiera del Levante che lo preside e lo convoca.</p> <p>3. La designazione dei componenti che rappresentano gli enti fondatori e la Regione avviene -con criteri di massima professionalità - entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta del Presidente della F. d. L., da parte di ciascuno degli</p>
---	--

<p>e la nomina dei componenti è rinnovabile una sola volta.</p> <p>6. Le riunioni del Consiglio generale sono valide con la presenza di sette componenti, salvo che per l'adozione delle modifiche del presente statuto, nonché del provvedimento di scioglimento dell'Ente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ovvero con la maggioranza qualificata prevista dagli artt.18 e 19. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>7. In caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Consiglio generale, il Consigliere assente decade automaticamente dall'incarico e verrà sostituito con le modalità stabilite ai precedenti punti 3 e 4.</p> <p>8. Nella prima riunione il Consiglio generale elegge al suo interno i quattro consiglieri che, restando componenti del Consiglio generale, andranno a comporre anche il Consiglio di amministrazione. L'elezione ha luogo con il metodo del voto limitato, quanto all'elettorato passivo, per garantire la rappresentanza in Consiglio di amministrazione di un Consigliere per ogni ente fondatore e del rappresentante della Regione.</p> <p>9. Il Consiglio generale:</p> <p>a) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente e tutti gli atti allegati e connessi al bilancio stesso, su relazione del Presidente della Fiera del Levante;</p> <p>b) approva l'organico del personale stabile dell'Ente e prende atto di ogni assunzione ed ogni licenziamento disposti dal Consiglio di</p>	<p>enti interessati.</p> <p>4. Decorso inutilmente il termine di cui al 3° co., il Presidente della Fiera entro il termine di quarantacinque giorni di scadenza della prorogatio, nomina i rappresentanti non designati dall'ente fondatore in applicazione del criterio di massima professionalità.</p> <p>5. Il Consiglio generale dura in carica cinque anni e la nomina dei componenti è rinnovabile una sola volta.</p> <p>6. Le riunioni del Consiglio generale sono valide con la presenza di sette componenti, salvo che per l'adozione delle modifiche del presente statuto, nonché del provvedimento di scioglimento dell'Ente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ovvero con la maggioranza qualificata prevista dagli artt.18 e 19. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>7. In caso di mancata partecipazione, a tre riunioni consecutive del Consiglio generale, il Consigliere assente decade automaticamente dall'incarico e verrà sostituito con le modalità stabilite ai precedenti punti 3 e 4.</p> <p>8. Nella prima riunione il Consiglio generale elegge al suo interno i quattro consiglieri che, restando componenti del Consiglio generale, andranno a comporre anche il Consiglio di amministrazione. L'elezione ha luogo con il metodo del voto limitato, quanto all'elettorato passivo, per garantire la rappresentanza in Consiglio di amministrazione di un Consigliere per ogni ente fondatore e del rappresentante della Regione.</p>
--	---

<p>amministrazione, dal Presidente o dal Segretario generale;</p> <p>c) esprime su qualsiasi argomento d'indole generale atti di indirizzo per gli altri organi dell'Ente e per il Segretario generale, che non possono essere disattesi senza motivazione;</p> <p>d) formula rilievi circostanziati sull'attività degli altri organi e del Segretario generale;</p> <p>e) esprime pareri e provvede su tutti gli argomenti sottoposti o espressamente delegati dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente;</p> <p>i) delibera in merito alla costituzione, modificazione, liquidazione ed estinzione di organismi societari o associativi, nonché all'acquisto e cessione di partecipazioni relativamente ad organismi già costituiti;</p> <p>g) approva la proposta di trasformazione dell'Ente in S.p.A, sentita la Regione Puglia;</p> <p>h) delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti in carica, lo scioglimento dell'Ente.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Collegio dei revisori</b></p> <p>1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi individuati tra professionisti iscritti all'Albo dei revisori contabili e designati dagli enti fondatori nella misura di uno per ciascun Ente.</p> <p>2. Il Collegio è presieduto dal quarto componente, designato dal Presidente della Fiera.</p> <p>3. Il Collegio si riunisce validamente anche con la presenza di due componenti.</p> <p>In caso di parità di voti prevale quello del</p>	<p>9. Il Consiglio generale:</p> <p>a) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente e tutti gli atti allegati e connessi al bilancio stesso, su relazione del Presidente della Fiera del Levante;</p> <p>b) approva l'organico del personale stabile dell'Ente e prende atto di ogni assunzione ed ogni licenziamento disposti dal Consiglio di amministrazione, dal Presidente o dal <b>Direttore</b> generale;</p> <p>c) esprime su qualsiasi argomento d'indole generale atti di indirizzo per gli altri organi dell'Ente e per il <b>Direttore</b> generale, che non possono essere disattesi senza motivazione;</p> <p>d) formula rilievi circostanziati sull'attività degli altri organi e del <b>Direttore</b> generale;</p> <p>e) esprime pareri e provvede su tutti gli argomenti sottoposti o espressamente delegati dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente;</p> <p>i) delibera in merito alla costituzione, modificazione, liquidazione ed estinzione di organismi societari o associativi, nonché all'acquisto e cessione di partecipazioni relativamente ad organismi già costituiti;</p> <p>g) approva la proposta di trasformazione dell'Ente in S.p.A <b>ovvero in Fondazione</b>, sentita la Regione Puglia;</p> <p>h) delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti in carica, lo scioglimento dell'Ente.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Collegio dei revisori</b></p> <p><b>1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, individuati,</b></p>
---	--

<p>Presidente. In caso d'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal componente più anziano d'età.</p> <p>4. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.</p> <p>5. Essi hanno i poteri e gli obblighi di cui agli artt. 2403 ss. cod. civ., in quanto applicabili.</p>	<p><b>secondo le modalità di cui al comma successivo, tra professionisti iscritti all'Albo dei revisori contabili.</b></p> <p><b>2. I tre membri effettivi sono designati, uno per ciascuno, dai tre enti fondatori e i due supplenti, dal Presidente della Fiera del Levante.</b></p> <p><b>3. I membri supplenti sostituiscono il membro effettivo in caso di decadenza, dimissioni e, in generale, in ogni caso di impossibilità del componente effettivo a svolgere il proprio incarico per un periodo superiore a trenta giorni. I membri supplenti restano in carica fino a quando è designato, dall'Ente Fondatore competente, il componente effettivo secondo le modalità di cui al comma 1.</b></p> <p>4. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.</p> <p><b>5. L'attività del Collegio è organizzata da un Presidente, designato fra i tre membri effettivi dal Presidente della Fiera del Levante.</b></p> <p>6. Il Collegio si riunisce validamente anche con la presenza di due componenti.</p> <p>In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. In caso d'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal componente più anziano d'età.</p> <p>7. I revisori hanno i poteri e gli obblighi di cui agli artt. 2403 ss. cod. civ., in quanto applicabili.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Compensi</b></p> <p>1. Le cariche di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera del Levante sono gratuite.</p> <p>2. Il Consiglio generale delibera sull'ammontare dei gettoni di presenza dei Consiglieri del Consiglio stesso e del Consiglio di amministrazione, nonché sul compenso spettante ai Revisori dei conti in base alla tariffa professionale dei Dottori commercialisti.</p> <p>3. Al Presidente della Fiera del Levante spetta un'indennità di carica, deliberata dal Consiglio generale su parere del Collegio dei revisori.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Compensi</b></p> <p>1. Le cariche di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera del Levante sono gratuite.</p> <p>2. Il Consiglio generale delibera sull'ammontare</p>

**ART. 12**

**Organismi e Servizi dell'Ente**

L'Ente si avvale per lo svolgimento della propria attività dei seguenti Organismi e Servizi: a) Organismo di consulenza e rappresentanza di interessi. b) Servizio di gestione.

**ART. 13**

**Organismo di consulenza e rappresentanza di interessi**

1. E' istituito presso l'Ente autonomo Fiera del Levante l'Organismo di consulenza e di rappresentanza degli interessi denominato Comitato consultivo della Fiera del Levante. Esso opera nel quadro della cooperazione con gli organi amministrativi e di gestione della Fiera per il miglior raggiungimento dello scopo istituzionale.
2. Il Comitato consultivo è composto da 20 membri di cui un rappresentante della Prefettura di Bari, un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante della Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (C.I.D.A.), quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali più rappresentative nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura, due rappresentanti della Stampa, un rappresentante dei professori dell'Università in Bari ed uno del Politecnico di Bari, un rappresentante della Camera di Commercio italo-orientale, tre consoli aventi sede in Bari e due rappresentanti della Regione.
3. I membri del Comitato consultivo sono

dei gettoni di presenza dei Consiglieri del Consiglio stesso e del Consiglio di amministrazione, nonché sul compenso spettante ai Revisori dei conti in base alla tariffa professionale dei Dottori commercialisti.

3. Al Presidente della Fiera del Levante spetta un'indennità di carica, deliberata dal Consiglio generale su parere del Collegio dei revisori.

**ART. 12 (Organismi e Servizi dell'Ente)**

**ABROGATO**

**ART. 13 (Organismo di consulenza e rappresentanza di interessi)**

**ABROGATO**

nominati dal Presidente della Fiera del Levante su designazione rispettivamente: del Presidente della Giunta, del Prefetto di Bari, del Presidente dell'ICE, delle 'organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, del Presidente della CIDA, delle organizzazioni datoriali regionali più rappresentative nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura, dell'Ordine interregionale dei Giornalisti, del Magnifico Rettore dell'Università di Bari, del Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, del Presidente della Camera di Commercio italo-orientale e del Corpo consolare di Bari.

4. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente designati per non più di una volta.

5. Il Comitato consultivo elegge nel suo seno il Presidente nella prima riunione. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono affidate al componente più anziano in età. Il Presidente designa altresì un componente del Comitato quale segretario.

6. Il Comitato è costituito all'atto della nomina di almeno undici componenti e delibera con la presenza della metà più uno dei componenti nominati.

7. Il Comitato esprime parere su ogni questione ad esso sottoposta da parte del Consiglio di amministrazione.

8. Esprime, inoltre, proposte sull'indirizzo generale delle attività della Fiera del Levante.

9. Il Comitato esercita le sue competenze entro trenta giorni dalla ricezione presso la sua segreteria degli atti o delle richieste inviate dagli

organi dell'Ente.

#### **ART. 14**

##### **Servizio di gestione dell'Ente**

1. Alla gestione dell'Ente autonomo Fiera del Levante è preposto il Segretario generale, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente della Fiera del Levante.

2. Il Segretario generale viene scelto con il criterio della maggiore professionalità tra i dirigenti di strutture private o pubbliche con esperienza almeno quinquennale e assunto con contratto dirigenziale di diritto privato.

3. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nell'amministrazione dell'Ente ed è preposto ai servizi ed agli uffici della Fiera del Levante svolgendo funzioni dirigenziali di gestione; assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale, ne controfirma gli atti e provvede all'esecuzione delle deliberazioni secondo le disposizioni del Presidente; svolge le funzioni delegategli dal Presidente; dirige il personale dipendente dell'Ente autonomo Fiera del Levante, riferendo al Presidente; redige il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione previsionale e programmatica e tutti gli atti connessi al bilancio stesso; risponde al Consiglio di amministrazione della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'Ente.

4. Il Segretario generale può delegare proprie attribuzioni o conferire compiti specifici ai dirigenti dell'Ente, determinandone per iscritto i limiti e dandone preventiva comunicazione al Presidente.

#### **ART. 12**

##### **Servizio di gestione dell'Ente**

1. Alla gestione dell'Ente autonomo Fiera del Levante è preposto il **Direttore** generale, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente della Fiera del Levante.

2. Il **Direttore** generale viene scelto con il criterio della maggiore professionalità tra i dirigenti di strutture private o pubbliche con esperienza almeno quinquennale e assunto con contratto dirigenziale di diritto privato.

3. Il **Direttore** generale coadiuva il Presidente nell'amministrazione dell'Ente ed è preposto ai servizi ed agli uffici della Fiera del Levante svolgendo funzioni dirigenziali di gestione; assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale, ne controfirma gli atti e provvede all'esecuzione delle deliberazioni secondo le disposizioni del Presidente; svolge le funzioni delegategli dal Presidente; dirige il personale dipendente dell'Ente autonomo Fiera del Levante, riferendo al Presidente; redige il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione previsionale e programmatica e tutti gli atti connessi al bilancio stesso; risponde al Consiglio di amministrazione

#### **ART. 15**

##### **Relazione previsionale e programmatica**

1. La relazione previsionale e programmatica, predisposta dal Segretario generale, viene approvata dal Consiglio di amministrazione tenendo conto del parere espresso dal Comitato consultivo della Fiera del Levante. E' presentata dal Presidente dell'Ente al Consiglio generale che l'approva entro il 15 dicembre di ciascun anno.
2. Essa indica gli obiettivi da perseguire in termini economici nel triennio successivo, anche con riferimento agli aspetti ed ai dati più significativi della gestione in corso.

#### **ART. 16**

##### **Esercizio finanziario e bilanci**

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre.
2. Il Consiglio generale approva entro il 31 maggio il bilancio dell'esercizio precedente ed entro il 15 dicembre il bilancio preventivo, nonché la relazione previsionale e programmatica.
3. Il bilancio consuntivo dell'Ente è redatto dal Segretario generale ed è presentato dal Presidente della Fiera del Levante al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione in conformità alle disposizioni degli artt. 2423 - 2426 cod. civ., in quanto compatibili con la natura dell'Ente. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'art. 2427 cod. civ., dalla Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ. e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 2429 cod. civ.
4. Il bilancio consuntivo dell'Ente può essere certificato da una società di revisione e

della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'Ente.

4. Il **Direttore** generale può delegare proprie attribuzioni o conferire compiti specifici ai dirigenti dell'Ente, determinandone per iscritto i limiti e dandone preventiva comunicazione al Presidente.

#### **ART. 13**

##### **Relazione previsionale e programmatica**

1. La relazione previsionale e programmatica, predisposta dal **Direttore** generale, viene approvata dal Consiglio di amministrazione. E' presentata dal Presidente dell'Ente al Consiglio generale che lo approva entro il 15 dicembre di ciascun anno.
2. Essa indica gli obiettivi da perseguire in termini economici nel triennio successivo, anche con riferimento agli aspetti ed ai dati più significativi della gestione in corso.

#### **ART. 14**

##### **Esercizio finanziario e bilanci**

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre.
2. Il Consiglio generale approva entro il 31 maggio il bilancio dell'esercizio precedente ed entro il 15 dicembre il bilancio preventivo, nonché la relazione previsionale e programmatica.
3. Il bilancio consuntivo dell'Ente è redatto dal **Direttore** generale ed è presentato dal Presidente della Fiera del Levante al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione in conformità alle disposizioni degli artt. 2423 - 2426 cod. civ., in quanto compatibili con la natura dell'Ente. Il bilancio consuntivo è accompagnato



certificazione iscritta all'Albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, scelta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

5. Il Consiglio di amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, approva altresì un bilancio consolidato e la relativa relazione redatti dal Segretario generale.

6. I bilanci, con i relativi allegati e relazioni, sono depositati presso la sede dell'Ente almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio generale, convocata per la loro approvazione.

8. Tutti gli adempimenti di cui all'art. 5 della Lr. 16 dicembre 1999, n. 33 sono curati dal Segretario generale della Fiera del Levante.

#### **ART. 17**

##### **Vigilanza**

La Regione Puglia esercita, ai sensi di legge, la vigilanza sull'attività della Fiera del Levante, secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza, economicità ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.

#### **ART. 18**

##### **Scioglimento e liquidazione**

1. La Regione Puglia, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, può affidare la straordinaria amministrazione dell'Ente ad un Commissario di sua nomina, per un periodo non superiore a sei mesi.

2. L'Ente può essere sciolto con deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica.

3. L'Ente può altresì essere sciolto con

dalla nota integrativa prevista dall'art. 2427 cod. civ., dalla Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ. e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 2429 cod. civ.

4. Il bilancio consuntivo dell'Ente può essere certificato da una società di revisione e certificazione iscritta all'Albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, scelta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

5. Il Consiglio di amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, approva altresì un bilancio consolidato e la relativa relazione redatti dal **Direttore** generale.

6. I bilanci, con i relativi allegati e relazioni, sono depositati presso la sede dell'Ente almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio generale, convocata per la loro approvazione.

8. Tutti gli adempimenti di cui all'art. 5 della Lr. 16 dicembre 1999, n. 33 sono curati dal **Direttore** generale della Fiera del Levante.

#### **ART. 15**

##### **Vigilanza**

La Regione Puglia esercita, ai sensi di legge, la vigilanza sull'attività della Fiera del Levante, secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza, economicità ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.

#### **ART. 16**

##### **Scioglimento e liquidazione**

1. La Regione Puglia, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, può affidare la straordinaria amministrazione dell'Ente ad un Commissario di

<p>deliberazione della Regione Puglia per manifesta impossibilità del raggiungimento dei propri fini, nonostante l'invio da parte del Presidente della Regione al Presidente della Fiera del Levante di due diffide alla regolarizzazione dell'attività.</p> <p>4. In ogni caso il liquidatore è nominato dalla Regione Puglia. Il rendiconto finale del liquidatore è soggetto all'approvazione della stessa Regione.</p> <p>5. In caso di scioglimento, il patrimonio netto andrà ripartito fra i tre enti fondatori proporzionalmente alle quote conferite.</p> <p>6. In caso di recesso di uno degli Enti Fondatori, non si farà luogo ad alcuna liquidazione, salva l'ipotesi di cui al precedente punto 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Modifiche statutarie</b></p> <p>1. Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio generale dell'Ente su proposta del Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. La modifica statutaria è approvata con deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica. Ogni modifica avrà validità a far tempo dall'approvazione della Regione Puglia.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norma transitoria e finale</b></p> <p>La prima designazione del Presidente dell'Ente autonomo Fiera del Levante da parte della Regione Puglia ha luogo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.</p>	<p>sua nomina, per un periodo non superiore a sei mesi.</p> <p>2. L'Ente può essere sciolto con deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica.</p> <p>3. L'Ente può altresì essere sciolto con deliberazione della Regione Puglia per manifesta impossibilità del raggiungimento dei propri fini, nonostante l'invio da parte del Presidente della Regione al Presidente della Fiera del Levante di due diffide alla regolarizzazione dell'attività.</p> <p>4. In ogni caso il liquidatore è nominato dalla Regione Puglia. Il rendiconto finale del liquidatore è soggetto all'approvazione della stessa Regione.</p> <p>5. In caso di scioglimento, il patrimonio netto andrà ripartito fra i tre enti fondatori proporzionalmente alle quote conferite.</p> <p>6. In caso di recesso di uno degli Enti Fondatori, non si farà luogo ad alcuna liquidazione, salva l'ipotesi di cui al precedente punto 5.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Modifiche statutarie</b></p> <p>1. Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio generale dell'Ente su proposta del Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. La modifica statutaria è approvata con deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica. Ogni modifica avrà validità a far tempo dall'approvazione della Regione Puglia.</p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 20 (Norma transitoria e finale)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>
--	---

#####

Infine alle ore 14,15 null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia tutti per la partecipazione e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE  
Dott. Gianluca Scarcelli

IL PRESIDENTE  
Prof. Gianfranco Viesti